

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura dei libri di testo
anno scolastico 2017-2018

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Importo e descrizione della fornitura
- Art. 3 Modalità di svolgimento della fornitura
- Art. 4 Variazioni della fornitura
- Art. 5 Termini di consegna della fornitura
- Art. 6 Controllo della fornitura e revisione prezzi
- Art. 7 Aggiudicazione
- Art. 8 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
- Art. 9 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 10 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 11 Durata del contratto
- Art. 12 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 14 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 15 Subappalto
- Art. 16 Tutela dei lavoratori
- Art. 17 Sicurezza
- Art. 18 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Art. 19 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 20 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
- Art. 21 Inadempienze e penalità
- Art. 22 Risoluzione del contratto per inadempimento
- Art. 23 Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 24 Clausole di risoluzione espressa
- Art. 25 Recesso
- Art. 26 Definizione delle controversie
- Art. 27 Spese contrattuali
- Art. 28 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei libri di testo che il Liceo "Andrea Maffei" provvederà ad assegnare a titolo di comodato gratuito a favore degli studenti che frequenteranno le classi prime e seconde dell'anno scolastico 2017/2018.

Art. 2 – Importo e descrizione della fornitura

1. L'importo complessivo a base di gara è di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA assolta all'origine dall'editore. Tale importo è stato desunto sulla base del numero presunto di studenti che frequenteranno i primi due anni dell'anno scolastico 2017/2018; eventuali scostamenti in eccesso o difetto del numero degli studenti determinerà, di conseguenza, la variazione dei libri da acquistare e, di conseguenza, la consistenza del valore complessivo della fornitura.

2. La fornitura di cui all'art. 1 avrà esecuzione presso la sede del Liceo "Andrea Maffei" in Riva del Garda, presso la sede centrale – Viale Francesca Alberti Lutti, n. 7 -

3. La fornitura sarà svolta dalla Società contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

4. I costi della sicurezza sono pari a zero

Art. 3 – Modalità di svolgimento della fornitura

1. In caso di aggiudicazione, il materiale dovrà essere fornito al Liceo "Andrea Maffei", con le modalità statuite dalle seguenti clausole e condizioni che regolano la fornitura:

a) le condizioni offerte dovranno essere valide per tutta la durata della fornitura

b) la fornitura dovrà essere conforme al materiale ordinato. In ogni caso tutte le eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie sono da considerare a totale carico della ditta aggiudicataria.

c) l'aggiudicatario deve impegnarsi a garantire a proprie spese un servizio resi e a sostituire materiale errato, fallato o danneggiato durante il trasporto senza oneri per la committenza. Le copie che alla consegna dovessero risultare fallate o comunque difettate debbono essere tempestivamente ritirate dall'aggiudicatario, senza responsabilità a carico dell'Istituto appaltante. La restituzione del volume difettoso avverrà al ricevimento della copia sostitutiva.

d) Le spese di imballo, trasporto, consegna e ritiro sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 4 – Variazioni della fornitura

1. La fornitura potrà essere aumentata o ridotta da parte della stazione appaltante per eventuali ulteriori esigenze, fino ad un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Art. 5 – Termini di consegna della fornitura

1. Il termine di ultimazione dell'intera fornitura è stabilito alla data del 9 settembre 2017. E' tuttavia consentito derogare al termine anzidetto per motivi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dalla stazione appaltante. Il termine di consegna di eventuali forniture integrative, successive alla data del 9 settembre 2017, richieste dalla stazione appaltante saranno concordata di volta in volta.

2. Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penali previste all'art. 21 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi.

Art. 6 – Controllo della fornitura e revisione dei prezzi

1. La stazione appaltante controllerà che la ditta aggiudicataria fornisca il materiale oggetto dell'appalto nei termini previsti, in base alla clausole e condizioni che regolano la fornitura ed in conformità a quanto ordinato.

2. Per le caratteristiche dell'aggiudicazione non si darà luogo alla revisione dei prezzi.

Art. 7 – Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata unicamente al prezzo più basso determinato dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 9 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ;

b. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;

d. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) il presente capitolato speciale d'appalto;

b) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 11 – Durata del contratto

1. La fornitura dei beni è prevista in concorrenza con l'anno scolastico 2017/2018.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione da parte dell'appaltatore di idonea documentazione fiscale.

2. La stazione appaltante procederà alla liquidazione del corrispettivo verificata la regolarità di esecuzione della prestazione e solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore.

3. La liquidazione della spesa è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quando previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 810 del 9 aprile 2009 e s.m. ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, compatibilmente con le disponibilità di cassa.

4. Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo.

Art. 13 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 110 del D.Lgs n. 50/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 14 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile

alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 15 – Subappalto

1. Vista la particolare specializzazione e competenza richiesta è vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 - Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 18 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

1. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Art. 19 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 20 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'appaltatore ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

7. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate

Art. 21 – Inadempienze e penalità

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale, par ad un importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo cause di forza maggiore e motivi compresi tra quelli di seguito indicati, o per inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato, previa contestazione dell'addebito alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. L'aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni, giustificazione scritta sui motivi del ritardo o della mancata consegna. Trascorso tale termine o dove le controdeduzioni non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la stazione appaltante sarà libera di richiedere i volumi ad altro fornitore e all'aggiudicatario sarà applicata una penale maggiorata dei costi aggiuntivi per l'approvvigionamento straordinario.

2. Il ritardo nella consegna è giustificato quando il volume richiesto risulta essere:

- a) non ancora pubblicato
- b) in ristampa

La mancata consegna è giustificata quando il volume richiesto risulta essere:

- a) esaurito
- b) eliminato dai piani editoriali dell'editore
- c) non distribuito da parte dell'aggiudicatario per vincoli imposti dall'editore

Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 C.C., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico dell'appaltatore le maggiori spese e i danni.

2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 23 – Obblighi della stazione appaltante relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La stazione appaltante è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Ove l'appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del codice civile.

Art. 24 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 14 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- g. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a

quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 – Recesso

1. E' facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 27 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, la stazione appaltante procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 28 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.